

DWS Invest
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 86.435
(il "Fondo")

**AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI
del comparto**

DWS Invest Chinese Equities

Per il comparto del Fondo entreranno in vigore, a partire dall'14 settembre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto

1. Armonizzazione della politica di investimento

La politica di investimento del comparto è stata riveduta e sarà aggiornata nell'ambito di un'iniziativa volta ad applicare una struttura armonizzata e standardizzata all'intera gamma di fondi.

L'aggiornamento riguarda in primo luogo l'organizzazione e il chiarimento in merito alle disposizioni relative alla politica di investimento, inclusa la presentazione dell'obiettivo di investimento, la descrizione delle attività idonee, il quadro di investimento principale e accessorio, il ricorso a strumenti derivati, i limiti applicabili, le esclusioni e la corrispondente informativa sui rischi. Tali modifiche sono allineate al quadro normativo applicabile e alla sezione generale del Prospetto.

Le revisioni hanno lo scopo di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la coerenza generale delle informazioni relative alla politica di investimento. In particolare, la presentazione riveduta delle attività idonee offre una panoramica più chiara e completa delle classi di attività in cui il comparto può investire, in linea con i requisiti normativi e le prassi di mercato consolidate.

2. Revisione della politica di investimento e attività idonee

Le disposizioni del comparto, in particolare l'obiettivo e la politica di investimento, saranno aggiornate al fine di migliorarne la chiarezza e la trasparenza. Inoltre, saranno introdotte le modifiche seguenti:

- La descrizione degli investimenti idonei sarà chiarita e allineata al quadro normativo applicabile.
- Il quadro degli investimenti accessori sarà ampliato con l'introduzione di limiti quantitativi espliciti per ulteriori classi di attività, tra cui:
 - fino al 20% in materie prime e
 - fino al 20% in certificati 1:1.
- L'allocazione massima ai fondi del mercato monetario e in OICVM/OIC sarà aumentata dal 5% al 10%.
- Il ricorso a strumenti derivati sarà descritto in modo più chiaro, specificando in apposite sezioni gli strumenti consentiti, le finalità e le condizioni.
- Verrà introdotta una disposizione consolidata che consentirà di investire fino al 10% del patrimonio netto del comparto in determinati titoli e strumenti finanziari che possono presentare un livello maggiore di complessità o di rischio, entro limiti definiti.
- Verranno aggiunti ulteriori chiarimenti a livello di comparto, tra cui disposizioni relative agli investimenti in GDR/ADR, in cui si precisa che l'esposizione può rappresentare fino al 50% del patrimonio netto del comparto, nonché l'introduzione di un quadro di riferimento per i rating di credito.
- Le disposizioni in materia fiscale relative agli investimenti in capitale azionario saranno aggiornate per riflettere una riduzione della soglia relativa ai beni immobili da almeno il 75% ad almeno il 65%, in linea con le modifiche apportate alla normativa fiscale tedesca.

L'informativa specifica del comparto sarà modificata come segue:

A decorrere dalla Data di entrata in vigore
Obiettivo e politica di investimento
L'obiettivo di investimento del Comparto è puntare a sovraperformare il benchmark della performance. Tale obiettivo sarà perseguito cogliendo le opportunità offerte dal Paese emergente Cina (incl. Hong Kong). Secondo quanto ammesso dalla Legge del 2010, il Comparto può investire in titoli trasferibili, inclusi in particolare azioni, titoli di debito e certificati, nonché strumenti del mercato monetario, quote di OICVM e altri OICR, depositi presso istituti di credito e strumenti finanziari derivati. Il Comparto investe almeno il 70% del proprio patrimonio netto in azioni, certificati azionari, buoni di partecipazione, certificati di godimento e warrant su azioni di emittenti con sede in Cina o di emittenti con sede fuori dalla Cina ma che svolgono la parte principale della propria attività aziendale in Cina. I titoli emessi da queste aziende possono essere quotati su Borse cinesi (incluso lo Shenzhen-Hong Kong e lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect) o su altre Borse estere, oppure negoziati su altri mercati regolamentati che siano riconosciuti, aperti al pubblico e che operino regolarmente in Stati aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un massimo del 30% del patrimonio netto del Comparto può essere investito in azioni, certificati azionari, obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant i cui warrant sottostanti sono correlati a titoli, buoni di partecipazione, certificati di godimento e warrant su azioni emessi da entità globali che non soddisfano i requisiti del paragrafo precedente. Del proprio patrimonio netto il Comparto può investire fino: - al 10% in Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) - al 20% in certificati 1:1 - al 20% in materie prime (tramite derivati, prodotti negoziati in borsa e/o OICVM o altri OICR) Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito e fino al 10% in fondi del mercato monetario. Questi investimenti in strumenti del mercato monetario, depositi presso istituti di credito, fondi del mercato monetario e detenzione di liquidità accessorie (come indicato di seguito) non supereranno complessivamente il 30% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può detenere fino al 20% di liquidità accessorie. In condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, è consentito detenere temporaneamente più del 20% di liquidità accessorie se le circostanze lo richiedono e nella misura in cui ciò sembri giustificato nell'interesse degli azionisti. Il Comparto può ottenere esposizione fino al 50% del proprio patrimonio netto verso titoli sottostanti tramite Global Depository Receipt (GDR) quotati su borse valori e mercati riconosciuti, oppure tramite American Depository Receipt (ADR) emessi da istituti finanziari internazionali o nella misura ammessa dal Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e dall'articolo 41 (1) della Legge del 2010. Nel caso in cui un derivato sia incorporato in un certificato di deposito, tale derivato è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 41 (1) della Legge del 2010 e agli articoli 2 e 10 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o altri OICR. In caso di investimenti in azioni di OICVM e/o di altri OICR, le strategie di investimento e/o le restrizioni di un fondo target possono discostarsi dalla strategia di investimento e dalle restrizioni del Comparto, ad esempio riguardo all'ammissibilità o all'esclusione di determinate attività o all'uso di derivati. Di conseguenza, le strategie di investimento e/o le restrizioni di un fondo target possono

espressamente permettere attività che non sono ammesse nel Comparto. Tuttavia, la politica di investimento del Comparto non può essere elusa tramite investimenti in fondi target.

Oltre alle informazioni contenute nella sezione generale del Prospetto informativo, al Comparto si applica quanto segue: In caso di investimento in fondi target associati al Comparto, la parte della commissione di gestione attribuibile alle azioni di tali fondi target viene ridotta della commissione di gestione/commissione forfettaria dei fondi target acquistati e, se ritenuto necessario, fino all'intero importo (metodo della differenza).

Conformemente alla sezione 3.2 della sezione generale del Prospetto, il Comparto può fare ricorso a strumenti finanziari derivati adatti a fini relativi alla strategia di investimento, per la gestione efficiente del portafoglio e/o per scopi di copertura.

Tali strumenti finanziari derivati possono includere, tra l'altro, opzioni, forward, futures, warrant e swap (compresi i credit default swap).

Qualsiasi strumento finanziario derivato utilizzato dal Comparto deve essere basato su attività sottostanti che rientrino nella categoria degli investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del 2010 oppure su indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute.

Quando si utilizzano indici finanziari ai sensi dell'articolo 44 (1) della Legge del 2010, si possono utilizzare solamente indici conformi ai requisiti normativi di cui all'articolo 9 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008 e conformi ai requisiti di cui alle linee guida dell'ESMA 14/937 su ETF e altre questioni concernenti gli OICVM.

Inoltre, il Comparto può investire complessivamente fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli e strumenti finanziari soggetti a livelli elevati di complessità, volatilità e rischio. Tali investimenti possono includere:

- Titoli di debito non investment-grade
- Titoli di debito senza rating
- Titoli ibridi

A scanso di equivoci, qualsiasi singola posizione in portafoglio che rientri in più di una delle categorie sopra indicate sarà conteggiata una sola volta ai fini dell'applicazione del limite del 10% di cui sopra.

Esclusioni aggiuntive

Nel prendere le proprie decisioni di investimento, la gestione del Comparto esamina i seguenti criteri di valutazione ed esclude dall'universo di investimento le società in base al rispettivo risultato della valutazione. La gestione del Comparto prende in considerazione i seguenti approcci di valutazione utilizzando uno strumento software proprietario.

Tale strumento software proprietario raccoglie dati da uno o più fornitori di dati ESG, fonti pubbliche e/o valutazioni interne per ricavare valutazioni complessive. Se un emittente viene escluso sulla base di una metodologia di valutazione, al Comparto è vietato investire in tale emittente.

Gli approcci di valutazione e/o le esclusioni riportati di seguito non si applicano agli investimenti in fondi target.

Valutazione delle controversie normative

La valutazione delle controversie normative valuta il comportamento delle aziende in relazione agli standard internazionali generalmente accettati e ai principi di condotta aziendale responsabile all'interno, tra l'altro, del quadro dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite, dei Principi Guida delle Nazioni Unite, degli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro e delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali. Esempi di argomenti trattati nell'ambito di questi standard e principi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le violazioni dei diritti umani, le violazioni dei diritti dei lavoratori, il lavoro minorile o coatto, gli effetti ambientali negativi e l'etica aziendale. La valutazione delle controversie normative valuta le violazioni segnalate dei suddetti standard internazionali. Nell'ambito della Valutazione delle controversie normative, gli emittenti ricevono una tra sei valutazioni possibili che vanno da "A" (valutazione migliore) a "F" (valutazione

peggiore). Le aziende con la peggiore valutazione delle controversie normative, pari ad "F", sono escluse dall'investimento.

Esposizione a settori controversi

Le aziende che generano il 25% o più dei loro ricavi dall'estrazione del carbone termico e dalla produzione di energia basata su carbone termico sono escluse dagli investimenti (questa esclusione non si applica agli Use of proceeds bond i cui proventi vengono utilizzati per (ri)finanziare progetti di carattere ambientale e/o sociale). Le imprese con piani di espansione del carbone termico, ad esempio un'ulteriore espansione dell'estrazione, della produzione o dell'utilizzo del carbone termico sono escluse sulla base di una metodologia di identificazione interna. In circostanze eccezionali, ad esempio nel caso di misure imposte da un governo per affrontare eventuali problemi nel settore energetico, la Società di gestione può decidere di sospendere temporaneamente l'applicazione delle esclusioni relative al carbone a singole aziende/aree geografiche.

Esposizione ad armi controverse

Le aziende sono escluse se sono identificate come coinvolte nella produzione o nella vendita di armi controverse o di componenti chiave di armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo e/o armi chimiche e biologiche). Inoltre, possono essere prese in considerazione ai fini delle esclusioni anche le società partecipate all'interno di una struttura di gruppo.

Il Comparto non promuove caratteristiche ambientali o sociali e non persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 7 (1) del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla trasparenza in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per il Comparto viene reso noto quanto segue: I principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità non sono considerati separatamente dalla gestione del Comparto per questo prodotto finanziario poiché la strategia di investimento non persegue caratteristiche ambientali o sociali.

Di seguito è riportata l'informativa ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili: Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Benchmark

Il Comparto è gestito attivamente in riferimento a un benchmark o una combinazione di benchmark come ulteriormente illustrato in dettaglio nella tabella specifica del Comparto. L'amministratore del benchmark era storicamente iscritto nel registro pubblico degli amministratori di benchmark tenuto dall'ESMA, ma è stato successivamente cancellato dal registro poiché la normativa sui benchmark non si applica più agli amministratori con sede nel Regno Unito. Tuttavia, durante il periodo di transizione, i benchmark forniti da amministratori di benchmark del Regno Unito potranno continuare a essere utilizzati pur non essendo inclusi nel registro tenuto dall'ESMA.

Si prevede che la maggior parte dei titoli del Comparto o dei loro emittenti siano componenti del benchmark. La gestione del Comparto investirà, a propria discrezione, in titoli trasferibili non inclusi nel benchmark al fine di cogliere specifiche opportunità di investimento. La strategia offre agli investitori un ampio accesso ai mercati azionari cinesi. Rispetto al proprio benchmark, il Comparto offre un approccio di diversificazione del rischio più ampio (ad es. evitando tassi elevati su singoli titoli). Considerate le caratteristiche del mercato cinese (es. dominato da un numero relativamente esiguo di società), la deviazione del portafoglio rispetto al benchmark è in genere relativamente bassa. Sebbene il Comparto miri a sovraperformare il benchmark, la sovraperformance potenziale potrebbe risultare limitata a seconda delle condizioni di mercato prevalenti (es. un contesto di mercato meno volatile) e del posizionamento effettivo rispetto al benchmark.

Disposizioni varie

Rating del credito

Salvo ove diversamente specificato, le valutazioni dei rating dei titoli sono classificate nel seguente modo:

- Titoli di debito investment-grade: S&P/Fitch: rating BBB- o superiore; Moody's: rating Baa3 o superiore.
- Titoli di debito non investment-grade: titoli con rating inferiore all'investment-grade.

In caso di "split rating" in cui siano coinvolte più agenzie tra quelle menzionate in precedenza, per la classificazione del rating verrà utilizzato il rating medio. Se un titolo ha un solo rating, verrà utilizzato quel singolo rating.

Qualora per il titolo non sia disponibile alcun rating ufficiale o un rating rilasciato da un'agenzia di rating, la classificazione del rating verrà effettuata in base ai criteri seguenti:

- 1) per il titolo verrà applicato il rating dell'emittente
- 2) se non è disponibile alcun rating dell'emittente, il titolo sarà considerato privo di rating.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei limiti relativi ai livelli di rating di sicurezza menzionati nella presente politica di investimento dopo la data di acquisizione, compresi eventuali declassamenti di rating, il Comparto dispone di sei mesi per porre rimedio alla violazione. Solo in circostanze eccezionali, il Comparto può detenere titoli di debito in default fino a quando la loro cessione risulti fattibile e nel migliore interesse degli azionisti.

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Il Comparto non intende ricorrere a operazioni di finanziamento tramite titoli.

Esenzione fiscale parziale in Germania

Al fine di indurre un'esenzione fiscale parziale ai sensi della legge tedesca sulla tassazione degli investimenti e in aggiunta ai limiti di investimento descritti nell'atto costitutivo e nel Prospetto informativo (fondo azionario), almeno il 51% del patrimonio lordo del Comparto (determinato come valore delle attività del Comparto senza tener conto delle passività) viene investito in azioni ammesse alla negoziazione ufficiale in borsa o ammesse, oppure incluse, in un altro mercato organizzato e che non sono:

- quote di fondi di investimento;
- azioni detenute indirettamente attraverso partnership;
- quote di società, associazioni di persone o proprietà il cui patrimonio lordo è costituito per almeno il 65% da beni immobili in conformità alle disposizioni di legge o alle relative condizioni di investimento, se tali società, associazioni di persone o proprietà sono soggette a un'imposta sui redditi societari di almeno il 15% e non sono esenti o se i relativi dividendi sono soggetti a un'imposta di almeno il 15% e il Comparto non è esente da tale tassazione;
- quote di società esenti da imposte sui redditi societari nella misura in cui distribuiscono dividendi, a meno che tali dividendi non siano soggetti a tassazione con un'aliquota minima del 15% e il Comparto non sia esente da tale tassazione;
- quote di società il cui reddito ha origine, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 10%, da quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti;
- quote di società che detengono, direttamente o indirettamente, quote di società che sono (i) società immobiliari oppure (ii) non sono società immobiliari ma (a) sono domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e non sono soggette in tale domicilio a imposta sui redditi societari o ne sono esenti oppure (b) sono domiciliate in un paese terzo e non sono soggette in tale domicilio a un'imposta sui redditi societari pari almeno al 15% o ne sono esenti se il valore equo di mercato delle quote di tali società equivale a più del 10% del valore equo di mercato delle stesse società.

Ai fini di questa politica di investimento e in conformità con la definizione del Codice degli investimenti tedesco (KAGB), un mercato organizzato è un mercato riconosciuto, aperto al pubblico e

correttamente funzionante, salvo diversamente specificato. Un mercato organizzato di questo tipo soddisfa anche i criteri dell'articolo 50 della Direttiva OICVM.

Volume di riscatto

Diversamente dalla norma generale concernente rimborsi consistenti come illustrato più dettagliatamente nella sezione 11.1 della sezione generale del Prospetto informativo, al Comparto si applica quanto segue:

Gli azionisti possono richiedere il rimborso totale o parziale delle azioni di tutte le classi di azioni. Il Fondo non è tenuto a dare immediatamente seguito alle richieste di rimborso se la richiesta si riferisce a quote di valore superiore al 10% del NAV del Comparto. Il Fondo si riserva il diritto di rinunciare al quantitativo minimo per il rimborso (se previsto), nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti.

Procedura speciale per rimborsi di valore superiore al 10% del NAV di un Comparto.

Se vengono ricevute richieste di rimborso relative a un giorno di valutazione ("Giorno di Valutazione Originale") il cui valore, singolarmente o insieme ad altre richieste pervenute, superi il 10% del NAV di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, a propria discrezione (e tenendo conto degli interessi dei restanti Azionisti), di ridurre in misura pro-rata il numero di azioni di ciascuna singola richiesta di rimborso relativa a tale Giorno di Valutazione Originale, in modo che il valore delle azioni rimborsate o scambiate in tale Giorno di Valutazione Originale non superi il 10% del NAV del Comparto. Se, in seguito all'esercizio del diritto di effettuare una riduzione pro-rata in tale Giorno di Valutazione Originale, una richiesta di rimborso non viene eseguita integralmente, tale richiesta dovrà essere trattata, per quanto riguarda la parte non eseguita, come se l'azionista avesse presentato un'ulteriore richiesta di rimborso per il giorno di valutazione successivo e, se necessario, al massimo anche per i sette giorni di valutazione successivi. Le richieste inoltrate per il Giorno di Valutazione Originale avranno la precedenza rispetto a richieste di riscatto successive che verranno inoltrate per i Giorni di Valutazione seguenti. Fatta salva tale riserva, tuttavia, le richieste di rimborso inoltrate in un momento successivo vengono elaborate secondo le modalità specificate nella frase precedente.

Considerate tali condizioni preliminari, le richieste di scambio saranno considerate richieste di rimborso.

Il Fondo ha la facoltà di procedere a rimborsi consistenti solo dopo aver liquidato senza ritardo le attività corrispondenti del Comparto.

Commissione di performance

La Società di gestione percepisce una commissione di performance per le classi di azioni LC, NC, FC e TFC. L'ammontare della commissione di performance è pari al massimo al 25% dell'ammontare di cui la performance del valore patrimoniale di una classe di azioni (al netto di tutti i costi) supera la performance dell'indice MSCI China 10/40 (Net Return in EUR) (benchmark); tale importo non potrà tuttavia superare il 4% del NAV medio della rispettiva classe di azioni durante il periodo di regolamento. Il periodo di riferimento per la performance, al termine del quale può essere attivato il meccanismo di compensazione di una performance con una precedente deviazione negativa, ha inizio con il lancio della corrispondente classe di azioni e corrisponde a cinque anni.

Il benchmark è un indice di rendimento netto che replica l'andamento dei titoli azionari dei mercati emergenti cinesi. È pertanto idoneo a fungere da benchmark per la performance di questo Comparto.

La commissione di performance è determinata ogni giorno di valutazione al momento del calcolo del NAV, al netto di tutti i costi e tenendo conto del numero medio di quote in circolazione. Se la performance del valore patrimoniale per azione della rispettiva classe di azioni (al netto di tutti i costi), secondo il confronto effettuato in ogni giorno di valutazione, risulta superiore alla performance del benchmark (performance positiva) e se, inoltre, una possibile deviazione negativa rispetto agli ultimi 5 anni è stata compensata, l'eventuale commissione di performance maturata viene differita. Se la performance del valore patrimoniale per azione della rispettiva classe di azioni (al netto di tutti i costi), secondo il confronto effettuato in ogni giorno di valutazione, risulta inferiore alla performance del

benchmark (performance negativa), l'eventuale commissione di performance precedentemente differita è nuovamente stornata su base pro-rata.

Una commissione di performance differita viene in genere accreditata al rispettivo destinatario su base annua se la performance del valore patrimoniale per azione della rispettiva classe di azioni al termine del periodo di regolamento è superiore alla performance del benchmark.

Il periodo di regolamento ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Il primo periodo di regolamento ha inizio al momento del calcolo del primo valore patrimoniale per azione della rispettiva classe di azioni. Se il Comparto o una classe di azioni viene chiuso o fuso durante il periodo di regolamento, oppure se le quote vengono rimborsate o scambiate dagli investitori e per le quote interessate da queste operazioni matura una commissione di performance, tale commissione di performance viene accreditata pro-rata al beneficiario alla data di chiusura o fusione oppure fino alla data in cui le quote sono state restituite o scambiate.

La commissione di performance può inoltre essere ritirata se il valore patrimoniale per azione al termine del periodo di regolamento scende al di sotto del valore patrimoniale per azione all'inizio del periodo di regolamento, purché la performance del valore patrimoniale per azione sia superiore a quella del benchmark.

La commissione di performance è corrisposta a carico e nella valuta della rispettiva classe di azioni. Essa non include l'eventuale imposta sul valore aggiunto dovuta.

La Società di gestione dovrà trasferire al gestore del Comparto qualsiasi commissione di performance maturata.

Il benchmark è gestito da MSCI Limited. MSCI Limited non è iscritta nel registro pubblico degli amministratori di benchmark e di benchmark di Paesi terzi tenuto presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ma attualmente beneficia delle disposizioni transitorie previste dalla normativa. La Società di gestione ha elaborato piani scritti ben definiti in cui illustra le misure che intende adottare qualora il benchmark subisse variazioni sostanziali o non fosse più disponibile. In tal caso, la Società di gestione definirà un altro benchmark comparabile che sostituirà il benchmark indicato.

Rischi e gestione del rischio

I rischi generali legati agli investimenti in questo Comparto sono riportati nella sezione generale del Prospetto informativo.

Oltre a questi, prima di investire nel Comparto è opportuno tenere in considerazione i seguenti rischi specifici:

- Investimenti in mercati emergenti
- Investimenti in Cina
- Investimenti in materie prime

Considerazioni dei rischi di sostenibilità

La Società di gestione e la gestione del Comparto prendono in considerazione nel processo di investimento i rischi per la sostenibilità come descritto nella sezione generale del Prospetto informativo, nella sezione 3.10 dal titolo "Considerazione dei rischi di sostenibilità".

Gestione del rischio

L'approccio Value at Risk (VaR) relativo viene utilizzato per limitare il rischio di mercato nel Comparto.

In aggiunta alle disposizioni della sezione generale del Prospetto informativo, il rischio di mercato potenziale del Comparto viene misurato con un portafoglio di riferimento che non contiene derivati ("benchmark di rischio").

Informazioni aggiuntive:

I detentori di azioni sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

I detentori di azioni che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie azioni gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto, ove applicabile.

Lussemburgo, agosto 2026

DWS Invest, SICAV